



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE**

**NEI 9 COMUNI FACENTI PARTE DEL**

**SUB-ATO GRAND PARADIS**

**1° MAGGIO 2024 – 30 APRILE 2026**

capitolato

**Aprile 2024**

## TITOLO I – GENERALITÀ

### CAPO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

#### Art. 1 - Obiettivo del contratto

L'Unité des communes Grand-Paradis (nel seguito denominata committente) intende avvalersi di un appaltatore per garantire il servizio di manutenzione delle reti fognarie presenti nei comuni facenti parte del sub-ATO Grand-Paradis e precisamente: Arvier, Avise, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve.

Si evidenzia che i manufatti sui quali intervenire sono inseriti in un ambiente prettamente montano con una quota che parte da 670 m.s.l.m. del Comune di Villeneuve ai 1.725 m.s.l.m. del Comune di Rhêmes-Notre-Dame.

Le condizioni di accesso ai suddetti impianti sono in generale estremamente variegata e risultano determinanti per la valutazione della tipologia di intervento e dei relativi costi.

E' da tenere in evidenza, ai fini della tempistica nell'esecuzione delle manutenzioni, che:

- la maggior parte degli impianti risulta inaccessibile nella stagione fredda a causa delle precipitazioni nevose, che da un lato ricoprono gli impianti stessi (praticamente tutti realizzati nel sottosuolo, senza sovrastrutture visibili), dall'altro rendono impraticabili le strade/piste di accesso;
- le forti vocazioni agricole e turistiche del territorio riducono ulteriormente le possibilità di intervento al fine di non recare pregiudizio ai terreni o alle attività agricole e ricettive.

Sono previste le seguenti categorie di lavoro: scavo, rinterro, costruzione e demolizione manufatti (pozzetti, collettori, derivazioni, ...), riparazione di guasti su reti e impianti, eventuale realizzazione di nuovi allacciamenti, ripristino di pavimentazioni stradali e marciapiedi e di tutte le opere edili e idrauliche accessorie occorrenti per gli interventi sulle reti suddette, come meglio specificato nel successivo articolo 3.

L'impresa dovrà, quindi, dotarsi di personale e attrezzature idonee allo svolgimento delle manutenzioni come da elenco riportato all'articolo 3.

In ragione del fatto che eventuali rotture/ostruzioni dei collettori fognari possono costituire grave pregiudizio della salute e igiene pubblica, il servizio prevede l'obbligo di garantire, per l'intera durata del contratto, il servizio di reperibilità e pronto intervento dalle ore 6:00 alle ore 22:00 – 7 giorni su 7, di squadre dotate dei mezzi necessari.

Non sarà possibile determinare a priori le condizioni di intervento e lo stato di conservazione dei manufatti né saranno tantomeno determinabili le possibili fonti di rischio chimico o biologico dei manufatti oggetto di intervento. L'impresa dovrà quindi dotarsi di personale e attrezzature idonee allo svolgimento delle operazioni in luoghi confinati in conformità alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento ai rischi chimico e biologico propri delle reti di collettamento fognarie.

#### Art. 2 - Durata del contratto

La validità del contratto avrà una durata di due anni, con decorrenza dal 1° maggio 2024 e termine il 30 aprile 2026.

Potrà essere esercitata l'opzione di proroga, di cui all'art. 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

## TITOLO II – LAVORI

### CAPO II

#### Art. 3 – Servizio di manutenzione delle reti fognarie

L'appaltatore garantisce, mediante il proprio personale e le proprie attrezzature, un tempestivo intervento manutentivo e di riparazione delle tratte fognarie, che prevede indicativamente le seguenti lavorazioni:

- intervento con apparecchiatura di video-ispezione;
- scavo eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico o a mano da eseguirsi su diverse tipologie di terreno o superfici: *strada asfaltata con relativo taglio dell'asfalto, strada con fondo in terra battuta, terreno agricolo, terreno incolto o boscato, (con interventi che potranno essere eseguiti su tratti con pendenze notevoli);*
- fornitura e posa di nuove tubazioni in PVC o PEAD di diverso diametro;
- elettrofusione tubazione PEAD;
- esecuzione di letto in cemento o copertina in cls a protezione delle tubazioni;
- esecuzione di nuovi pozzetti gettati in opera o fornitura e posa di nuovi pozzetti prefabbricati di varie misure compresi di chiusini carrabili;
- esecuzione di collegamento delle tubazioni ripristinate alle tratte esistenti;
- eliminazioni di radici o altro materiale causa di ostruzione di tubazioni o pozzetti;
- ripristino delle aree oggetto dello scavo mediante asfaltatura o semina su terreno agricolo;
- eventuale ripristino di manufatti (cordoli, murature, recinzione ecc.) di proprietà pubblica e/o privata, demolite per la realizzazione dell'intervento;
- eventuale realizzazione di by-pass delle condotte fognarie nel caso di interventi prolungati;
- predisposizione delle pratiche inerenti l'occupazione del suolo pubblico;
- smaltimento presso pubblica discarica dei materiali di risulta derivanti dagli scavi o dalle demolizioni;
- eventuale realizzazione di nuovi allacciamenti privati o di modifiche agli allacciamenti esistenti nel caso in cui, nell'esecuzione di lavori di manutenzione su tratti di fognatura, ciò si renda necessario al fine di eliminare dei malfunzionamenti del sistema fognario o di migliorarne la funzionalità.

L'appaltatore condurrà il servizio di manutenzione in modo tale da causare i minori inconvenienti possibili alle proprietà pubbliche e private interessate dal transito dei mezzi per il raggiungimento dei collettori fognari e durante le operazioni di riparazione o sostituzione di manufatti, quali tratti di tubazioni o pozzetti in cls, che comportano l'esecuzione di scavo mediante mezzo meccanico o manuale.

L'appaltatore garantisce al proprio personale la dotazione:

- delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere il servizio a regola d'arte;
- dei dispositivi di protezione individuale – di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – idonei a svolgere il servizio nel rispetto della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore, inoltre, dovrà sottostare a quanto prevede il codice della strada ed apporre la segnaletica prevista dalle normative vigenti quando il cantiere di lavoro lo richiede.

#### Art. 4 – Livelli del servizio di manutenzione

Sarà a cura della committente, in caso di necessità di intervento, stabilire la gravità del danno ed allertare l'appaltatore fornendogli tutte le indicazioni necessarie. Ogni intervento sarà pertanto commissionato con apposito documento *Ordine di intervento* (vedi modello allegato al presente capitolato) che, di volta in volta, preciserà: tipologia, località, entità, vincoli e termini di esecuzione dello stesso. In caso di **urgenza** tale *Ordine di intervento* potrà essere sostituito, nell'immediato, da una semplice telefonata che contenga tutte le indicazioni per eseguire l'intervento, per poi essere ufficializzato non appena la committente ne abbia la possibilità.

Gli interventi di manutenzione vengono eseguiti per conto della committenza alla quale è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, nonché l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi gli interventi medesimi.

L'appaltatore è tenuto a garantire, per l'intera durata del contratto:

**per gli interventi che rivestono carattere di urgenza (l'urgenza o la non urgenza degli interventi è valutata esclusivamente dalla committente)**

- servizio di reperibilità e pronto intervento dalle ore 6.00 alle ore 22.00 – tutti i giorni, nonché garantire, nell'arco di tempo massimo di **8 (otto) ore dalla chiamata**, una squadra operativa dotata dei mezzi necessari a garantire l'intervento, in caso di manutenzioni da effettuarsi in centri abitati, in prossimità di edifici pubblici e privati, ove è messa in pericolo la sicurezza e salute pubblica;

**per gli interventi che non rivestono carattere di urgenza (l'urgenza o la non urgenza degli interventi è valutata esclusivamente dalla committente)**

- la disponibilità di una squadra, entro 3 giorni successivi dall'individuazione del danno (da concordare con la committente).

L'appaltatore è tenuto a fornire, al termine di ogni intervento e prima di emettere la relativa fattura:

1. un **consuntivo particolareggiato** del servizio di manutenzione eseguito, con indicazione dettagliata delle lavorazioni/prestazioni effettuate, della loro quantità, del prezzo unitario di riferimento (da elenco prezzi regionale vigente), oppure dell'analisi del prezzo (in caso di mancanza di specifica voce di elenco prezzo regionale). La committente ha l'onere di verificare detto **consuntivo particolareggiato**, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, e di comunicare all'appaltatore, via e-mail, l'esito della sua verifica. In caso di esito positivo della verifica l'appaltatore può procedere alla fatturazione dell'intervento; in caso di esito negativo della verifica, l'appaltatore è tenuto a giustificare quanto la committente contesta, con riferimento al **consuntivo particolareggiato** trasmesso;
2. la documentazione fotografica (in formato digitale) dettagliata ed esaustiva che documenti l'intervento eseguito in tutte le sue fasi.

La squadra dovrà essere dotata di telefono cellulare in modo da poter entrare in contatto immediato con il personale della committenza e con la propria sede operativa. Detti numeri dovranno essere comunicati al momento della stipula del contratto alla committente.

Tutti gli interventi saranno richiesti dalla committenza e compensati a misura in base ai prezzi unitari di riferimento e al ribasso offerto in sede di gara.

Si applicano le penali previste all'articolo 6 in caso di non rispetto della reperibilità, di non rispetto degli orari di intervento o in caso di evidente negligenza nello svolgimento del servizio.

Con riferimento al capo VI, costituiscono grave inadempienza n. 4 (quattro) riscontri di non rispetto degli orari o di evidente negligenza nello svolgimento del servizio.

### TITOLO III – SICUREZZA DEI LAVORATORI

#### CAPO III – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

##### Art. 5 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Con particolare riferimento al *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza* di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la sua stesura non è necessaria in quanto non vi è alcuna interferenza fra l'attività dell'appaltatore, per garantire il servizio di manutenzione della rete fognaria di cui al presente capitolato speciale di appalto, e quella del committente.

Qualora – per qualche particolare circostanza – si creasse un'interferenza fra le attività di appaltatore e committente – sarà redatto specifico *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza* e saranno adottate le misure necessarie a garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

### TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

#### CAPO IV – PENALI

##### Art. 6 – Ammontare delle penali

In riferimento all'art. 4 – è applicata una penale corrispondente a:

- € 200,00, in caso di mancata reperibilità negli orari previsti;
- € 300,00, in caso di mancato rispetto dei tempi entro cui intervenire: 8 ore per gli interventi urgenti e 3 giorni per quelli non urgenti;
- € 300,00, in caso di mancata presentazione della documentazione fotografica esaustiva e dettagliata dell'intervento.

L'ammontare massimo delle penali applicabili è pari al 10% del corrispettivo complessivo riconosciuto all'appaltatore.

##### Art. 7 – Applicazione delle penali

L'applicazione delle penali è notificata per scritto all'appaltatore.

L'ammontare delle penali è direttamente dedotto dagli importi in pagamento.

#### CAPO V – CORRISPETTIVO

##### Art. 8 – Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto è ottenuto:

1. per il canone del servizio di reperibilità, per garantire il pronto intervento e per la predisposizione delle pratiche inerenti l'occupazione di suolo pubblico, che si rendessero necessarie nel corso del servizio: applicando l'importo offerto in sede di gara;
2. per quanto riguarda tutte le attività svolte durante l'esecuzione del servizio: applicando la percentuale di ribasso offerta, in sede di gara, all'elenco prezzi regionale, **per le prestazioni di**

**servizio effettivamente svolte**. In caso di mancanza di specifica voce di elenco prezzo regionale l'appaltatore dovrà fornire l'analisi dello specifico prezzo di riferimento, in base alla vigente normativa.

Il corrispettivo compensa qualsiasi prestazione, spesa e compenso accessorio, finalizzati a garantire il servizio, comprese le attrezzature, i materiali di consumo utilizzati per lo stesso.

#### Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo è liquidato all'appaltatore, a seguito di emissione di fatture intestate al committente, nel modo che segue:

1. per il canone del servizio di reperibilità, per garantire il pronto intervento e per la predisposizione delle pratiche inerenti l'occupazione di suolo pubblico, che si rendessero necessarie nel corso del servizio: **in un'unica soluzione alla fine di ogni anno, in modo proporzionale ai mesi effettivamente svolti**;
2. per quanto riguarda tutte le attività svolte durante l'esecuzione del servizio: applicando la percentuale di ribasso offerta alle voci di elenco prezzi regionale vigente, **per le prestazioni di servizio effettivamente svolte**, dopo ogni intervento effettuato.

Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla data della loro ricezione.

Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio, indicando sulla medesima il codice univoco ufficio 5D235L.

L'importo fatturato è soggetto all'applicazione del meccanismo cosiddetto dello split payment, di cui all'articolo 1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n.90, il quale prevede che il committente paghi all'appaltatore l'importo imponibile, mentre l'Iva viene versata direttamente dal committente allo Stato.

### CAPO VI - ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

#### Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

È consentito il subappalto del servizio – ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – che deve essere autorizzato dalla committente.

È, invece, vietata la cessione – anche parziale – del contratto, pena la sua risoluzione.

#### Art. 11 - Esecuzione in danno

In caso di risoluzione del contratto o di gravi inadempienze, il committente si riserva il diritto di affidare a terzi il servizio o parte di esso, con addebito all'appaltatore della maggiore spesa sostenuta.

#### Art. 12 - Risoluzione del contratto

Il committente può risolvere di diritto il contratto, in seguito a:

- frequenti o gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio;
- il superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- cessione o subappalto del contratto.

Le inadempienze sono ritenute frequenti quando ammontano ad almeno quattro.

#### Art. 13 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

L'appaltatore deve presentare:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023;
2. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività esercitata con un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 per sinistro.

#### Art. 14 - Foro competente

Per le controversie riguardanti sia l'interpretazione delle disposizioni del presente capitolato sia l'esecuzione degli interventi dal medesimo contemplati, è competente il Foro di Aosta.

#### Art. 15 – Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d'ufficio per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative, contabili o per finalità strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori. Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il trattamento riguarda anche i dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 o in quanto il trattamento dei predetti dati è previsto da altre specifiche disposizione normative.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e la disponibilità degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e non richiede il consenso degli interessati.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che questa amministrazione possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati.

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. In caso di dati particolari e/o dati relativi a condanne penali e reati la comunicazione avviene ai soggetti e nelle forme indicati nel regolamento per il trattamento dei di dati sensibili e giudiziari

I dati potranno essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dal responsabile della protezione dei dati personali, dagli incaricati del trattamento dei dati personali e dagli amministratori di sistema di questa amministrazione.

I dati potranno essere diffusi nei soli termini consentiti dalle normative.

I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti.

Informiamo, infine, che gli artt. dal 15 al 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (art. 13, comma 2, lett. d), l'accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).

Titolare del trattamento è questa Amministrazione, con sede in Villeneuve.

Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Segretario, dott.ssa Marie Françoise Quinson, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare.

Responsabile della Protezione dei dati personali è il dott. Ivano Pecis, domiciliato per la carica presso la sede di questa amministrazione.